

Roma, 14 maggio 2018
Prot. n. 43/18

[Via PEC ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184 ROMA

Oggetto: politiche di remunerazione e incentivazione - documento per la consultazione del marzo 2018.

L'Assoreti, nel ringraziare per l'opportunità concessa di poter esprimere considerazioni in merito alle soluzioni normative individuate nel Documento in oggetto, desidera fermare l'attenzione su un solo punto, concernente la remunerazione variabile garantita riconosciuta al personale neoinserto per il primo anno di attività.

Da tale Documento emerge che la suddetta remunerazione, ancorché non sia soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile, debba tuttavia continuare a concorrere alla determinazione del limite al rapporto fra la remunerazione variabile e quella fissa del primo anno di servizio.

Non verrebbe quindi esercitata l'opzione, prevista nel par. 140 degli Orientamenti emanati dall'EBA in data 27 giugno 2016, di consentire agli intermediari *“di non includere l'importo della remunerazione variabile garantita nel calcolo del rapporto tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva per il primo periodo di riferimento, qualora la remunerazione variabile garantita sia riconosciuta al momento dell'assunzione di nuovo personale prima dell'inizio del primo periodo di riferimento”*.

Al riguardo, si richiede a codesta rispettabile Autorità di considerare che la disciplina in materia è già particolarmente pervasiva e che l'esercizio della suddetta opzione potrebbe introdurre margini più ampi di flessibilità nelle politiche di inserimento del nuovo personale, favorendo al contempo la concorrenza nel mercato del lavoro; e ciò senza nocumento per l'intermediario, atteso che la concreta erogazione della remunerazione variabile garantita rimarrebbe comunque condizionata alla sussistenza di una *“base di capitale solida e sana”* (par. 138 degli Orientamenti EBA).



In ogni caso, si richiede a codesta Autorità di valutare la possibilità di esercitare la suddetta opzione in relazione alla particolare forma di remunerazione variabile garantita costituita dagli *entry bonus* pattuiti con i consulenti finanziari agenti abilitati all'offerta fuori sede. Questi *bonus* assolvono, infatti, ad una mera finalità di incentivazione all'ingresso e vengono di norma progettati dall'intermediario in modo che la loro corresponsione sia sempre sospensivamente o risolutivamente condizionata al raggiungimento/mantenimento di determinati obiettivi di raccolta che il consulente finanziario promette di realizzare nei primi mesi di servizio. Essi, quindi, sono del tutto transitori ed alterano il rapporto fra la parte ricorrente e quella non ricorrente della remunerazione del primo anno di servizio del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, così come determinano una lievitazione straordinaria della sua remunerazione complessiva solo per tale anno. Terminato infatti l'effetto di tali *bonus*, normalmente già dopo il primo anno, la remunerazione del consulente finanziario agente si normalizza e, ove abbia in tale anno superato le soglie quantitative per l'assunzione della qualifica di *risk taker*, cessa di essere considerato astrattamente tale.

Se a ciò si aggiunge che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono privi di potere decisionale (non avendo responsabilità dirigenziali), sono remunerati mediante provvigioni e riportano direttamente al capo dell'unità operativa/aziendale ritenuta rilevante, appare allora ragionevole potersi escludere gli *entry bonus* sia dal calcolo del limite al rapporto fra la parte non ricorrente e quella ricorrente della loro remunerazione sia anche, per coerenza, dal computo per la determinazione della loro remunerazione complessiva nel primo anno di servizio.

Sarebbe così rimossa, fra l'altro, l'anomalia di dover considerare il consulente finanziario agente un *risk taker* per il solo fatto che riceve un premio all'ingresso e per la sola durata (spesso annuale) di tale premio. Resterebbe ferma, ovviamente, l'inclusione di tale figura fra i *risk takers* per qualsiasi altra circostanza, qualitativa come quantitativa, prevista dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 604/2014.

Si rimane a disposizione per ogni desiderata collaborazione.

Distinti saluti.

Marco Tofanelli